**Regolamento di funzionamento della commissione etica di Ateneo**

D.R. Prot. n. 3149 del 30 gennaio 2014 - Emanazione

Articolo 1

1. Il presente Regolamento redatto in applicazione dell'art. 25, comma 9, del Codice etico, contiene le norme di funzionamento della Commissione Etica di Ateneo.
2. Esso fornisce suggerimenti interpretativi dei principi e delle regole enunciate nel Codice stesso, o in atti normativi in esso esplicitamente o implicitamente richiamati, ai componenti della Commissione stessa e alle persone che, a qualunque titolo, intervengano alle sue sedute. Alle attività della Commissione sono altresì applicabili, se del caso, le regole contenute nel Regolamento generale di Ateneo, Titolo III "Organi collegiali", Capo I "Senato accademico e Consiglio di Amministrazione – Commissioni miste". Si applicano altresì, anche per quanto riguarda il diritto di difesa, le norme che regolano in via generale il procedimento amministrativo. Per le convocazioni si applica, di regola, la posta elettronica.

Articolo 2

1. La Commissione opera nella composizione prevista dall'art. 26, comma 2, del Codice, in base al quale "*Per ogni istruttoria la composizione della commissione è determinata all'inizio del procedimento*" e il numero dei suoi componenti "*non può essere inferiore a cinque membri effettivi e/o supplenti*", composizione che "*permane per tutta la durata del singolo procedimento*". Ciascun supplente può sostituire soltanto il titolare appartenente alla stessa categoria.
2. Alle sedute della Commissione, previa procedura di interpello di cui all'articolo 25, comma 5, vengono convocati tutti i membri titolari e supplenti, i quali ultimi possono partecipare in qualità di uditori qualora non risultino convocati in sostituzione del membro effettivo Le giustificazioni di assenza devono essere inviate al segretario della Commissione, e possono essere anche soltanto verbali nella fase di interpello di cui all'articolo 25, comma 5.
3. La Commissione è convocata dal Presidente per trattare in ogni seduta preferibilmente un solo procedimento istruttorio.
4. La Commissione si dà un repertorio cartaceo delle sedute nel quale vengono conservati i verbali di esse e i documenti relativi alle richieste di accertamenti relativi a violazioni del Codice o alla redazione di pareri ad essa richiesti a norma dell'art. 24, comma 1, e dell'art. 26, comma 1.

Articolo 3

1. Ai fini della durata in carica dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice, l'inizio o la fine dell'incarico si determina con riferimento alla data del decreto rettorale di costituzione della Commissione stessa, o di eventuali modificazioni della sua composizione. Coloro che entrano a far parte della Commissione dopo la sua prima costituzione completano il mandato del loro predecessore, anche nei casi di esaurimento dell'esame dei casi pendenti ai sensi dell'art.

24, comma 4, del Codice. La partecipazione ai lavori della Commissione per effetto di una sostituzione di questo tipo non conta come prima partecipazione ai sensi dell'art. 24, comma 4.

Articolo 4

1. Ai fini del compimento di atti istruttori deliberati dalla Commissione, il Presidente rivolge richieste di trasmissione di documenti agli uffici dell'Università (o ad altri uffici pubblici o privati) o richieste di audizione a persone che appaiano a conoscenza dei fatti, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 26. A tali attività sono applicabili, per quanto di ragione, le norme processuali relative ai giudizi civili o penali, esclusa l'asseverazione con giuramento, fatta salva la valutazione dei motivi che siano addotti a giustificazione di rifiuti di fornire le informazioni richieste.

Articolo 5

1. Ai lavori della Commissione collabora, con compiti di segreteria, un dipendente dell'amministrazione universitaria designato nominativamente dagli organi competenti. E' nominato altresì un suo supplente.

Articolo 6

1. Nel corso della sua attività la Commissione potrà darsi un calendario minimo delle sedute e valutare l'opportunità di integrare o modificare il presente Regolamento provvisorio.

Articolo 7

1. Il presente testo è comunicato al Rettore per gli adempimenti di cui all'articolo 25, comma 9, secondo capoverso.